

N. C.P. 6/2016 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice Dott. Gianmarco Marinai

In ordine all'accordo di composizione della crisi proposto da Galassi Massimo (nato ad Avezzano (Aq) il 01/05/1964 e residente in Livorno Viale Carducci 112), osserva:

In data 17/08/2015, Galassi Massimo presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Daniele Veratti.

In data 28/06/2016, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in:

“mettere a disposizione i propri redditi futuri per il pagamento a favore dell'Esattoria del 100% del debito nei confronti dell'INPS e dell'IVA per imposte e sanzioni aggiuntive, del 40% del debito per le altre imposte Irap, Irpef, Ssn, bolli auto e contravvenzioni stradali e del 10% del debito dovuto a titolo di interessi anche di mora e aggi e spese ; la proposta prevede inoltre il pagamento del 40% del capitale e del 10% degli interessi nei confronti delle finanziarie e degli Istituti di credito per i finanziamenti concessi per l'acquisto delle auto e per far fronte ai precedenti debiti contratti. Il tutto dilazionato in 120 rate mensili a decorrere dal 3^ mese successivo alla eventuale omologa dell'accordo . Il piano prevede inoltre il pagamento all'omologa del piano di un compenso spettante all'Organismo di composizione della Crisi concordato con il medesimo professionista nominato di Euro 1.000,00 oltre Iva e Cap da pagarsi in due rate mensili ed aventi scadenza nei primi due mesi dall'omologa . Il reddito disponibile di Euro 213,48 , in aggiunta al reddito residuo disponibile del coniuge Retico Loriania derivante dal piano del consumatore presentato contestualmente alla presente proposta di accordo ammontante ad Euro 1.545,57 , è ritenuto sufficiente per un decoroso sostentamento proprio e della propria famiglia formata da cinque



persone potendo prevedere anche un residuo di Euro 224,05 a titolo di spese impreviste, come da prospetti allegati alla proposta”.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Svolgendo attività di impresa, il debitore ha depositato anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 206.510,23
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da 5 persone ivi compresa la madre convivente;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 2.335,00
- il reddito netto mensile derivante dalla piccola attività di procuratore di affari su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento dell'accordo da sovra indebitamento ammonta ad € 750,00 , al quale deve essere sommato lo stipendio netto mensile del coniuge di € 1.545,57 e il contributo mensile della madre convivente di € 800,00 .

È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità dell'accordo redatta dall'O.C.C..

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente .

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.



Nessun creditore ha fatto pervenire osservazioni né ha espresso il proprio consenso o diniego alla proposta formulata e inviata dall'O.C.C. in data 5/7/2016, tranne il Banco di credito cooperativo di Roma, che con pec del 4/10/2016 approva l'accordo.

Il giudice ha così dato atto che, in mancanza di espressione di dissenso, l'accordo deve ritenersi raggiunto all'unanimità.

L'O.C.C. ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro di Galassi Massimo affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da Galassi Massimo con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Daniele Veratti.

DISPONE

- 1) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 2) liquida in € 1.000 oltre accessori il compenso dell'organismo di composizione della crisi.

Si comunichi.

Livorno, 9 novembre 2016

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

